



COMUNE DI OSSONA
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge n. 160/2019 art.1, comma 837)

Approvato con delibera del C.C. n. 8 del 19/04/2021

In vigore dal 01/01/2021

SOMMARIO

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 - Disposizioni generali.....	3
Articolo 3 - Presupposto del canone	3
Articolo 4 - Soggetto passivo	3
Articolo 5 - Commercio su arre pubbliche.....	3
Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione	3
Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa	4
Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	4
Articolo 9 - Determinazione delle tariffe	4
Articolo 10 - Determinazione del canone	4
Articolo 11 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	5
Articolo 12 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali	5
Articolo 13 - Occupazione per commercio itinerante.....	5
Articolo 14 - Modalità e termini per il pagamento del canone	5
Articolo 15 - Accertamenti - Recupero canone.....	6
Articolo 16 - Sanzioni e indennità	7
Articolo 17 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	7
Articolo 18 - Sospensione dell'attività' di vendita	8
Articolo 19 - Autotutela	8
Articolo 20 - Riscossione coattiva.....	8
Articolo 21 - Disposizioni finali.....	8
Articolo 22 – Entrata in vigore	8

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, e del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Ossoina.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al c. 816 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al c. 842 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai c. 639, 667 e 668 dell'art 1 della L. n. 147/2013.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti, inclusi eventuali regolamenti comunali.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal responsabile dell'area competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al quadro normativo vigente in materia inclusi eventuali regolamenti comunali.

Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità dell'occupazione nonché.

Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali possono essere classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che per semplicità si allega.

Articolo 9 - Determinazione delle tariffe

1. La tariffa standard è quella indicata dalla vigente normativa, dalla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. La tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10 - Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 % sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 11 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal quadro normativo vigente in materia inclusi eventuali regolamenti comunali.

Articolo 12 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal quadro normativo vigente in materia, inclusi eventuali regolamenti comunali.

Articolo 13 - Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al quadro normativo vigente in materia inclusi eventuali regolamenti comunali.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Giunta Comunale.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.
6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 14 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005, o le altre modalità previste dal medesimo codice (in via telematica).

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 15 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dal c. 179 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 provvedono l'ufficio competente o il Concessionario del servizio, cui, con provvedimento adottato dal responsabile dell'area competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del C.d.S. limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio competente o al Concessionario del servizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario del servizio provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della L. n. 160/2019.

Articolo 16 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal C.d.S., D. Lgs. n. 285/1992 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. n. 689/1981 e dal c. 821 dell' art. 1 della L. n.160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 %, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli artt. 20, c 4 e 5, e 23 del C.d.S. D. Lgs. n. 285/1992.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. n. 689/1981.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della L. n. 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 17 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della L. n. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della L. n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'art. 823, c. 2, del C.C., il responsabile dell'ufficio procedente ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in 7 giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 18 - Sospensione dell'attività di vendita

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 29, c. 3, del D Lgs. n. 114/1998, il responsabile dell'area competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 19 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il responsabile dell'area che gestisce il Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso responsabile dell'entrata.

Articolo 20 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dalla vigente normativa.

Articolo 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 22 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dal 01/01/2021.

COMUNE DI OSSONA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ELENCO VIE - CLASSIFICAZIONE UNICA

Allegato A)

Codice	Descrizione
1	VIA BARACCA
2	VIA TRENTO
3	VIA ROMA
4	VILLA SAN GIUSEPPE
5	VIA RIMEMBRANZE
6	STR. PROV. MI-TURBIGO
9	PIAZZA SAN CRISTOFORO
10	VIA P. GIULIANI
11	VIA IV NOVEMBRE
12	VIA PASCOLUTTI
13	PIAZZA LITTA MODIGNANI
14	VIC. S.ILARIO
15	VIA F. BOSI
16	VIA L.CADORNA
17	VIA C.BATTISTI
18	VIA S.D'ACQUISTO
19	VIA F.LLI ROSSELLI
20	VIA DON MINZONI
21	VIA G.MATTEOTTI
22	VIC. PARROCCHIALE
23	PODERE LA CHIOCCIOLA
24	VIA PATRIOTTI
25	VIC. BRASCA
26	VIA SAN NABORRE
27	VIA REDIPUGLIA
28	VIA TRIESTE
29	VIA P.BIANCHI
30	VIA A.DIAZ
31	VIA GORIZIA
32	CASCINA BRESCIANELLA
33	CASCINA SAN CARLO
34	VIA V.VENETO
35	VIA MONTE GRAPPA
36	VIC. FIUME
37	VIA MONTE NERO
38	VIA MONTE ROSA
39	VIA MONTE BIANCO
40	VIC. GRAN SASSO
41	VIA CERVINO
42	VIA N.BIXIO
43	VIALE EUROPA
44	VIA PIEMONTE
45	VIA LOMBARDIA
46	VIA KENNEDY
47	VIA P.GIOVANNI XXIII
48	VIA EMILIA
49	VIA S.GRATO

50 VIA IV GIUGNO
51 VIA XXIV MAGGIO
52 CASCINA ZANONI
53 VIA VERDI
54 VIA G.ROSSINI
55 VIA A.TOSCANINI
56 VIA A.VIVALDI
57 VIA PER MESERO
58 P.ZZA DELLA VISITAZIONE
59 VIA G.MARCONI
60 VIA XXV APRILE
61 CASCINA URANIA
62 VIA F.LLI CERVI
63 VIA L.CANZI
64 VIA DON E.TAZZOLI
65 VIC.F.LLI BANDIERA
66 VIC.F.LLI CAIROLI
67 VIA A.VOLTA
68 VIA G.PUCCINI
69 VIA PER FURATO
70 VIC. TOTI
71 VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA
72 VIA V.BACHELET
73 VIA XI FEBBRAIO
74 VIA G.LITTA MODIGNANI
75 VIA DANTE
76 VIA AL DONATORE DI SANGUE
77 VIA G.LEOPARDI
79 VIA G.CARDUCCI
80 VIA U.FOSCOLO
81 VIA L.DA VINCI
82 VIA V.ALFIERI
83 VIA G.BOCCACCIO
84 VIA F.PETRARCA
85 VIA MONTE GALLIO
86 VIA PIAVE
87 VIC. ISONZO
88 VIC. TAGLIAMENTO
89 VIA PO
90 VIA A.MANZONI
91 VIA E.VILLORESI
92 VIA ADIGE
93 VIA OLONA
94 VIA TICINO
95 VIA ADDA
96 VIA M.BUONARROTI
97 VIA A. DI DIO

98 VIA L.GRASSI
99 VIA C.PORTA
100 VIA DON ROGORA
101 VIA S.PERTINI
102 VIA TEVERE
103 VIA FRIULI
104 VIA TOSCANA
105 VIA LIGURIA
107 VIA PER MAGENTA
108 VIA PADRE PIO DA PIETRELCINA
109 VIA SEN. G.MARCORA
110 VIA DON PAOLO NARDI
111 VIA DON L.CASTIGLIONI
112 VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI
113 VIA SANTA CHIARA
114 PIAZZA A.MORO
115 Strada Vicinale del Barco
116 VIA GIOVANNI GARAVAGLIA
117 Localita' COLOMBAIO
118 VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA
119 via SP 128 Dir.